



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO



**COPIA**

## **ORDINANZA N. 1 del 03-01-2024**

**Oggetto: Disposizioni per l'accensione del tradizionale falò della Befana**

Richiamata l'ordinanza n. 81 del 30/10/2023 del comune di Crocetta del Montello recante le "misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10 per la stagione invernale";  
Precisato che con la stessa è prescritto il divieto delle combustioni all'aperto nell'intero territorio comunale dal fino al 30/04/2024;

Considerato peraltro che l'accensione dei falò, costituisce una manifestazione straordinaria, avente decorrenza annuale, che appartiene ad una tradizione locale ultracentenaria di portata comunitaria e significanza propiziatoria che viene ritenuta appartenente al patrimonio storico, sociale e culturale del paese come tale soggetto a tutela ai sensi dell'art. 9 dello Statuto comunale;

Considerato che ad oggi sono pervenute n. 3 segnalazioni certificate di accensione falò ex art. 19 L.241/90 e ritenuto pertanto necessario fornire prescrizioni per l'accensione dei falò in occasione della festa dell'Epifania volte a contenerne la portata salvaguardandone il significato collettivo;

Considerato che il rilascio dell'autorizzazione per l'accensione di fuochi pericolosi, e quindi dei falò, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. è di competenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla quale perciò deve essere presentata apposita istanza;

Dato atto che con nota prot. 65306 del 02/11/2023 la Provincia di Treviso ha trasmesso ai Comuni il "Verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 26 ottobre 2023" nel corso della quale i Sindaci hanno riconosciuto che i falò del Panevin rappresentano una consolidata tradizione popolare con valenza sociale di aggregazione meritevole di essere salvaguardata;

Considerato che il Verbale suddetto è stato emanato allo scopo di ridurre l'impatto delle combustioni sullo stato della qualità dell'aria, dando limitazioni ai falò del PANEVIN, facendo ovviamente salvo il potere discrezionale di recepirle nelle ordinanze di deroga al generale divieto di combustioni all'aperto, e precisamente:

- realizzazione di non più di uno per ciascuna frazione
- divieto di organizzazione di eventi privati
- le dimensioni della pira non devono superare i 4 m di altezza e i 3 metri di diametro alla base
- il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti; accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta
- è vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma
- gli eventi si devono concludere entro le ore 23.00

- il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione.

Sentito il Sindaco di Crocetta del Montello;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., Testo Unico dell'Ambiente;

Vista la nota della Questura di Treviso, prot. 246/2013 del 30/01/2013, relativamente alle "accensioni pericolose" ex art. 57 del T.U.L.P.S.;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S. – capo V - recante disposizioni sulla prevenzione degli incendi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### **ORDINA**

Che per i giorni 5 e 6 gennaio 2024, è ammessa la deroga al divieto di combustione all'aperto di biomasse vegetali, limitatamente alla accensione dei tradizionali falò dell'Epifania che si svolgeranno nell'ambito delle manifestazioni collettive organizzate nel territorio comunale.

I falò dovranno essere realizzati avendo cura di:

- posizionarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
- non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
- utilizzare esclusivamente legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi e simili) e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la produzione di fumo;
- creare pire di altezza massima di 5 metri e di diametro non superiore ai 4 metri;
- mantenere il pubblico a distanza di sicurezza dal falò;
- smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi.
- di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio tra cui il DM 261/96, la nota dal Ministero dell'Interno del 28/7/2017 e del 18/7/2018;
- Garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
- Garantire via di esodo in caso di necessità;

### **PRECISA**

Che la presente ordinanza decade automaticamente, perdendo di efficacia, qualora subentrassero provvedimenti

amministrativi, anche sovracomunali, che vietino in modo assoluto l'accensione di fuochi all'esterno anche in base alla comunicazione ufficiale ARPAV per il livello di allerta per la qualità dell'aria che potrebbe impedire le

accensioni dei falò rituali ai sensi del Piano per la qualità dell'aria regionale.

### **VIETA**

Ogni falò non espressamente autorizzato con le modalità di cui alla presente ordinanza.

### **DISPONE**

- l'immediata efficacia/esecutività/obbligatorietà del presente provvedimento;
- la pubblicazione della presente ordinanza sindacale all'albo on line del Comune di Crocetta del Montello e la massima diffusione della stessa mediante affissione di manifesti, locandine, ecc.;
- la trasmissione dell'ordinanza per opportuna conoscenza e/o per gli adempimenti di rispettiva competenza a:

Prefettura di Treviso;

Questura di Treviso;

Compagnia Carabinieri di Montebelluna;

Stazione Carabinieri di Crocetta del Montello;

Provincia di Treviso - Settore Ecologia e Ambiente;

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

ARPAV di Treviso;

Carabinieri Forestali -Comando Provinciale di Treviso;

Ordinanza n. 1 del 03-01-2024 - Registro Generale - Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione

Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso.

**AVVERTE**

Che avverso la presente ordinanza è esperibile il ricorso al TAR per il Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL CAPO SETTORE  
Dr Mario Favaro

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Certificati ed allegati eventuali se indicati nel testo

Certificato di pubblicazione

## ORDINANZA N. 1 del 03-01-2024

Oggetto: Disposizioni per l'accensione del tradizionale falò della Befana

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente ordinanza è pubblicata da oggi all'Albo Pretorio informatico comunale col n. 4, ove rimarrà fino al 18-01-2024.

Crocetta del Montello, 03-01-2024

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, conservato presso gli archivi informatici del Comune, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche, art. 23 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO